



ORDINANZA DEL SINDACO

N. 5 DEL 07-03-2025

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Cat. 9 - Cl. 4 - Fasc. 16

**Oggetto: ORDINANZA MISURE DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE "48° CARNEVALE MONTURANESE" DEL 9
MARZO 2025**

IL SINDACO

CONSIDERATO che il 9 marzo 2025 è in programma lo svolgimento del "48° Carnevale Monturanese", manifestazione per la quale è previsto un grande afflusso di persone in varie zone del centro di Monte Urano;

VISTO il piano di sicurezza per tale iniziativa presentato dalla "Pro Loco" in qualità di soggetto organizzatore;

EVIDENZIATO che con propria ordinanza n. 4 del 3/03/2025 è stata disposta, nel rispetto delle disposizioni del Piano Comunale di Protezione Civile, l'attivazione del Centro Operativo Comunale per la giornata della manifestazione, al fine di prevenire, ed eventualmente gestire al meglio, possibili situazioni di rischio o di emergenza;

RITENUTO, per la rilevanza e l'eccezionalità della manifestazione in oggetto, di dover adottare ulteriori misure finalizzate a garantire la sicurezza pubblica, per evitare il verificarsi di accadimenti pericolosi per la pubblica incolumità, disponendo il divieto di somministrare, vendere o comunque utilizzare bevande in contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri) o di metallo (lattine);

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato alla Prefettura di Fermo;

VISTA la Legge 25 agosto 1991 n. 287;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

ORDINA

che, per le ragioni di sicurezza pubblica in premessa evidenziate, per lo svolgimento del "48° Carnevale Monturanese", il giorno 9 marzo 2025, dalle ore 14:00 alle ore 21:00 è vietato somministrare, vendere o comunque utilizzare bevande in contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri) o di metallo (lattine), in tutte le aree pubbliche situate all'interno della zona delimitata dalle vie Concetto Marchesi, Adriatico, Monti Sibillini, Santa Maria Apparente, Giacomo Matteotti, Vittorio Veneto, Patrioti, Borgo Nuovo e Papa Giovanni Ventitreesimo. E' consentito soltanto l'utilizzo di contenitori di carta o plastica, distribuiti privi di tappo. Il personale della Polizia Locale del Comune di Monte Urano e tutti gli agenti delle forze



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

dell'ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- Alla Prefettura di Fermo;
- Al Comandante della locale Stazione Carabinieri;
- Al Responsabile del servizio di Polizia Locale del Comune di Monte Urano.

AVVERTE

- che la presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio, resa nota tramite pubblici avvisi, e trasmessa agli organi di vigilanza per i controlli di competenza.
- che le violazioni alla presente ordinanza, qualora non costituiscano fattispecie di reato, sono punite con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche entro il termine di giorni 60 dall'avvenuta pubblicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni sempre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

**IL SINDACO
ANDREA LEONI**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.P.R. n.445/2000 e del D. Lgs. n.82/2005, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Sul presente atto, sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art. 147-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 firmati digitalmente e conservati agli atti di questo Ente:

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

Monte Urano 07-03-2025

**Il Responsabile
POLIZIA MUNICIPALE
Dott. ANDREA MARZIALI**

(Documento firmato digitalmente)